**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

DECRETO 23 giugno 2020

**Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle**

**risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive.**

**(20A04443)**

*(GU n.206 del 19-8-2020)*

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

 E DEI TRASPORTI

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 e

 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'

 CULTURALI E PER IL TURISMO

 e

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive

modificazioni;

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020»;

 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n.

205 del 2017, con il quale e' stato istituito nello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un

fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per

l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di

demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi', demandata

a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la

ripartizione del fondo;

 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 27, della citata legge, n.

205 del 2017, il quale dispone che «Al fine dell'attuazione del comma

26 e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio,

di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali

nonche' gli uffici giudiziari competenti. A tal fine e e' autorizzata

la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le

amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia

di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le

informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti

emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati

nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a

carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le

modalita' di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di

dati»;

 Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28

dicembre 2017, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;

 Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, concernente il

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

 Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31

dicembre 2018 con cui e' stata operata la «Ripartizione in capitoli

delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021»;

 Vista la direttiva generale del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti dell'11 gennaio 2019, n. 7, registrata alla Corte dei conti

reg. 1, fg. 249, in data 1° febbraio 2019, che individua gli

indirizzi generali per l'attivita' e la gestione del Ministero e

conferisce ai Centri di responsabilita' amministrativa gli obiettivi

strategici e i connessi obiettivi operativi da realizzare nel corso

dell'anno assegnando le relative risorse finanziarie, umane e

strumentali di pertinenza;

 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le

costruzioni»;

 Vista la circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 riportante istruzioni

per l'applicazione dello aggiornamento delle norme tecniche per le

costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

 Considerato che le risorse previste dal suddetto art. 1, comma 26,

della citata legge n. 205 del 2017 sono iscritte sul capitolo 7446

«Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di

demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 Visto il decreto di accertamento residui numero 000108 del 19

aprile 2019 del Capo del Dipartimento per le infrastrutture, sistemi

informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, ai sensi del quale «Le somme da conservarsi in conto

residui per impegni da assumere sul cap. 7446 al 31 dicembre 2018

nella competenza dell'anno finanziario 2018 sono di euro 5.000.000,00

(cinquemilioni/00) dello stato di previsione di questa

Amministrazione. Le somme relative verranno trasportate al

corrispondente capitolo dell'anno finanziario 2019.»

 Vista la nota prot. 0023678 del 4 giugno 2019, con cui la Corte dei

conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della

tutela del territorio e del mare ha attestato che il citato

provvedimento numero 000108 del 19 aprile 2019 e' stato ammesso alla

registrazione il 3 giugno 2019, n. 1-1566;

 Vista la nota prot. 6432 del 16 luglio 2019 con cui la direzione

generale per la condizione abitativa del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso all'ufficio legislativo

per il tramite dell'ufficio di coordinamento del Dipartimento per le

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici lo schema di

decreto e la relazione illustrativa concernenti la definizione dei

criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo di cui

all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, al fine

della diramazione ai dicasteri interessati e l'acquisizione del

concerto;

 Viste le note prot. 6590 del 19 luglio 2019 e 6709 del 25 luglio

2019 con cui la direzione generale per la condizione abitativa del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso

all'Ufficio di Gabinetto lo schema di decreto e la relazione

illustrativa concernenti la definizione dei criteri per

l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo di cui all'art. 1,

comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, al fine dell'esame, la

diramazione ai dicasteri interessati per l'acquisizione del concerto

e l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza unificata delle

regioni e delle province autonome;

 Vista la nota prot. 30525 del 29 luglio 2019 con cui il Capo di

Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha

trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento

per gli affari regionali e le autonomie lo schema di decreto e la

relazione illustrativa al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno

della prima seduta utile della Conferenza unificata delle regioni e

delle province autonome;

 Vista la nota prot. 12271 P-4.37.2.13 del 29 luglio 2019 con cui la

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari

regionali e le autonomie ha trasmesso lo schema di decreto e la

relazione illustrativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attivita'

culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' al

presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, ai

presidenti delle regioni e delle province autonome, alla Regione

Campania, al presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani e

al presidente dell'Unione province d'Italia al fine dell'iscrizione

all'ordine del giorno della Conferenza unificata delle regioni e

delle province autonome;

 Vista la nota prot. 12441 P-4.37.2.13 del 31 luglio 2019 con cui la

Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza unificata ha

trasmesso l'integrazione all'ordine del giorno della Conferenza

unificata, convocata per giovedi' 1° agosto c.a., in cui figura, al

punto n. 20, l'«Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge

27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri per

l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato

all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle

risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive.»;

 Vista la nota prot. 21652 del 1° agosto 2019, con cui il Ministero

per i beni e le attivita' culturali ha chiesto modifiche al citato

schema di decreto;

 Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 1, comma

26, della citata legge n. 205 del 2017, alla definizione dei criteri

per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo istituito con la

medesima disposizione;

 Attese le esigenze di semplificazione procedimentali realizzabili

mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni

assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

 Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri per

l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato

all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle

risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive,

rep. atti n. 92/CU del 1° agosto 2019, trasmessa dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le

autonomie con nota prot. 12979 del 6 agosto 2019;

 Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 con il

quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attivita'

culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

 Decreta:

 Art. 1

 Ambito di applicazione

 1. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'erogazione ai

comuni dei contributi per l'integrazione delle risorse necessarie

agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul fondo di

cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 2. Possono presentare la domanda di concessione del contributo i

comuni nel cui territorio ricadono l'opera o l'immobile realizzati in

assenza o in totale difformita' dal permesso di costruire di cui

all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia».

 3. Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di

rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in

assenza o totale difformita' dal permesso di costruire di cui

all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, per i quali e' stato adottato un provvedimento

definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini

stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonche'

quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle

macerie ai sensi della normativa vigente.

 Art. 2

 Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo

 1. Le risorse attribuite al fondo di cui all'art. 1, comma 26 della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte sul capitolo 7446 «Fondo

per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di

demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

integrative delle risorse dei comuni, pari a 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono utilizzate prioritariamente in

relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con

volumetrie pari o superiori a 450 m³ insistenti sulle seguenti aree:

 a) aree demaniali o di proprieta' di altri enti pubblici;

 b) aree a rischio idrogeologico;

 c) aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui

al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

 d) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;

 e) aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette

appartenenti alla rete natura 2000.

 2. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente disponibili

all'esito dell'utilizzo prioritario ivi indicato, sono utilizzate in

relazione alle medesime tipologie di abusi edilizi e aree, con

riferimento a volumetrie pari o superiori a 250 m³ e inferiori a 450

m³.

 3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate al

fondo di cui al comma 1, alle richieste riguardanti gli abusi

relativi a edifici o ampliamenti edilizi con volumetria inferiore a

250 m³ possono essere destinate eventuali risorse disponibili

all'esito dell'utilizzo di cui ai commi 1 e 2.

 Art. 3

 Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo

 1. Le risorse del «Fondo demolizioni» sono assegnate ai comuni, nei

limiti delle diponibilita' finanziarie annuali, a seguito

dell'istruttoria positiva delle richieste presentate secondo le

modalita' indicate all'art. 6 del presente decreto.

 2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di

almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato

a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando

quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi

di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario.

 3. Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al

50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della

presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico

economico.

 4. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 2 e 3 del presente

articolo, qualora l'ammontare delle risorse disponibili non sia

sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i

contributi richiesti, a parita' di volumetrie, si applica il criterio

cronologico di presentazione della domanda.

 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di

contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, e' approvato l'elenco degli interventi ammessi al

contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre

2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative

somme assegnate poste a carico del «Fondo demolizioni».

 6. I comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla

stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi

dall'assegnazione di cui al comma 5, pena la revoca del contributo.

 7. I comuni concludono gli interventi nel termine di ventiquattro

mesi dalla data di assegnazione dei contributi di cui al comma 5,

pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni

possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di

ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori

ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle

caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire.

 8. Qualora un comune non abbia effettuato la demolizione degli

abusi edilizi entro i termini stabiliti, le regioni e le Provincie

autonome di Trento e Bolzano operano secondo quanto previsto

dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001

e successive modificazioni ed integrazioni.

 Art. 4

 Assegnazione delle economie

 1. Le economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori

per gli interventi ammessi al contributo restano assegnate ai comuni

fino alla emissione del certificato di avvenuta ultimazione dei

lavori e di regolare esecuzione dell'intervento.

 2. Le risorse inutilizzate di cui al comma 1 sono restituite e

riversate al bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui

all'art. 5, da parte della competente direzione generale del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 Art. 5

 Risorse inutilizzate

 Le risorse attribuite al «Fondo demolizioni» di cui all'art. 1,

comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte sul

capitolo 7446, piano gestionale 1, non ripartite all'esito delle

procedure di concessione dei contributi sono riversate al bilancio

dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04, da parte della

competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti.

 Art. 6

 Modalita' di presentazione delle domande di contributo

 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende

disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito

sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo

poste a carico del «Fondo demolizioni». Nel sistema sono altresi'

resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi

amministrativi e contabili da indicare.

 2. Le domande sono presentate dal legale rappresentante del comune

o da un suo delegato, a pena di nullita', tramite il modulo

elettronico reso disponibile nel sistema informatico di cui al comma

precedente, entro la data ivi indicata. Non sono ritenute ammissibili

le domande presentate oltre il termine stabilito.

 3. Le domande di concessione del contributo devono essere complete,

a pena di nullita', degli elementi amministrativi e contabili

concernenti gli interventi da eseguire, nonche' dell'attestazione

della copertura finanziaria per ciascun intervento proposto, nella

misura del 50% del costo complessivo dello stesso.

 Art. 7

 Trasferimento dei fondi

 1. Le risorse assegnate con il decreto di cui all'art. 3, comma 5,

iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, sul cap. 7446, piano gestionale 1, pari a 5 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono trasferite, nei

limiti delle disponibilita' annuali iscritte in bilancio,

direttamente ai comuni dalla competente direzione generale del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti

modalita':

 a. trasferimento del 50% dell'importo del contributo a seguito

dell'assegnazione disposta con il decreto di cui all'art. 3, comma 5;

 b. trasferimento del saldo sulla base della rendicontazione delle

spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero

intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei

lavori e di regolare esecuzione. Le richieste per l'erogazione del

saldo sono presentate tramite il modulo elettronico reso disponibile

nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.

 2. In caso di parziale o mancata realizzazione degli interventi

ammessi al contributo ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma

5, le somme eventualmente trasferite ai comuni, comprensive di

interessi e rivalutazioni, sono restituite e riversate al bilancio

dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04 e la relativa quietanza

e' caricata nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.

 Art. 8

 Monitoraggio e controlli a campione

 1. Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di

cui al presente decreto, in particolare la verifica delle

informazioni correlate alla stipulazione del contratto con l'impresa

esecutrice e la conclusione dei lavori, e' effettuato attraverso la

Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'art. 1,

comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 2. I comuni aggiornano i dati sullo stato di attuazione degli

interventi con cadenza trimestrale e comunicano alla Soprintendenza

archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente la

data di inizio dei lavori di demolizione con almeno sessanta giorni

di anticipo.

 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in

collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita'

culturali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze effettua

controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi di cui

al presente decreto.

 Art. 9

 Clausola di invarianza finanziaria

 Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

svolgono le attivita' di cui al presente decreto con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul

sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

della Conferenza unificata.

 Roma, 23 giugno 2020

 Il Ministro delle infrastrutture

 e dei trasporti

 De Micheli

 Il Ministro dell'ambiente

 e della tutela del territorio e del mare

 Costa

 Il Ministro per i beni e le attivita'

 culturali e per il turismo

 Franceschini

 Il Ministro dell'economia

 e delle finanze

 Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del

territorio e del mare, reg. n. 3150